

IL CONGLOBAMENTO

Testo integrale dell'accordo

Fra la Confederazione dell'Industria Italiana, la C.I.S.L., la U.I.L. e la C.I.S.N.A.L.

Riconosciuta la opportunità di restituire alla retribuzione dei lavoratori dell'industria maggiore chiarezza e normalità provvedendo alla unificazione in una sola voce retributiva delle attuali paghe basi, delle indennità di contingenza, delle quote di rivalutazione introdotte dagli accordi 5-8-1949 e 7-12-1950 e della indennità di caropane base, nonché di realizzare un organico riassetto delle retribuzioni risultanti da tale conglobamento mediante il loro raggruppamento in apposite zone retributive;

Convinte della necessità di non ritardare ulteriormente almeno nella loro parte essenziale l'attuazione dei provvedimenti già concordati onde ottenere la maggiore possibile distensione dei rapporti di lavoro nell'ambito delle aziende;

Si addiviene al presente accordo:

Art. 1: Nuove retribuzioni unificate.

Per i settori industriali che si uniformano agli accordi interconfederali e che appartengono al gruppo merceologico A, le retribuzioni minime contrattuali unificate per il manovale comune di età superiore ai 20 anni ottenute dal conglobamento delle paghe basi, delle indennità di contingenza e della indennità di caropane di L. 20, sono quelle indicate per ciascuna zona nella Tabella 1^a, allegata al presente articolo.

Le retribuzioni minime contrattuali per le altre qualifiche operaie, comprensive delle quote di rivalutazione, nonché per le qualifiche speciali ed impiegatizie, saranno ulteriormente fissate dalle organizzazioni stipulanti non appena convenuti i rapporti per ciascuna qualifica, età e sesso nelle varie zone e definita la sistemazione dei gruppi merceologici B e C.

I rapporti di cui al comma precedente (unici per ciascuna qualifica in ciascuna zona, con le distinzioni per età e per sesso) saranno fissati al livello necessario affinché l'importo risultante non sia inferiore in alcun caso all'importo in atto per la corrispondente qualifica nelle province che fanno parte della zona; in ogni caso detti rapporti non saranno inferiori a quelli stabiliti dall'accordo interconfederale 21-3-1951 per i punti di variazione della contingenza.

Tabella 1

Paghe minime orarie del manovale comune (gruppo merceologico A)

ZONA O: Milano 142,50; Torino 139,38; Genova 138,13.

ZONA I - 137,50: Como, Firenze, Roma. (Situazione extra: Varese 139,02.

- ZONA II - 132,50:** Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa. (Situazione extra: Crema 141,10; Sondrio 136,65; Verbania 134,79).
- ZONA III - 130:** Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli. (Situazione extra: Biella 139,06).
- ZONA IV - 127,50:** La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza.
- ZONA V - 123,75:** Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.
- ZONA VI - 122,50:** Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine.
- ZONA VII - 119,25:** Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo (1), Rovigo, Siena, Treviso.
- ZONA VIII - 116,75:** Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni. (Situazione extra: Valdarno 120,79).
- ZONA IX - 111,25:** Cagliari, Catania (1), Frosinone, Lecce, Messina (1), Pesaro, Rieti, Viterbo. (Situazione extra: Ascoli Piceno 112,10).
- ZONA X - 106,75:** Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo.
- ZONA XI - 103:** Agrigento (1), Brindisi, Latisana, Matera, Potenza, Ragusa (1), Siracusa (1), Trapani (1).
- ZONA XII - 97,50:** Caltanissetta (1), Enna (1), Reggio Calabria.

Art. 2: Riassetto zonale - Criteri relativi.

La composizione delle zone territoriali di retribuzione e la misura di tale retribuzione sono state convenute tra le organizzazioni stipulanti in base a valutazioni generali complessive che rientrano nella specifica, esclusiva e non demandabile competenza degli organismi confederali; tutte le disposizioni relative si intendono pertanto modificabili solo da dette organizzazioni e pertanto sono sottratte alla negoziazione sia delle associazioni nazionali o regionali, sia di quelle territoriali eventualmente interessate.

Di conseguenza le organizzazioni confederali si impegnano ad adoperarsi per evitare qualsiasi atto in contrasto con l'impegno di cui al comma precedente.

DICHIARAZIONE A VERBALE.

La norma di cui al 1° comma del presente articolo non vincola la facoltà delle associazioni nazionali di settore delle due parti di determinare, in sede di stipulazione dei rispettivi contratti, eventuali variazioni della misura assoluta delle retribuzioni minime.

Art. 3: Aumenti derivanti dal riassetto zonale.

Gli aumenti sulle attuali retribuzioni individuali di fatto derivanti dal riassetto zonale da corrispondere in ciascuna provincia (o zona provinciale) per il manovale comune di età superiore ad anni 20 sono quelli di cui alla tabella 2ª (2). Tali aumenti saranno applicati alle altre qua-

(1) Vedi art. 12 del presente accordo.

(2) Per mancanza di spazio non possiamo riprodurre la tabella 2ª. D'altra parte è facile constatare che l'entità degli aumenti orari è data dalla differenza fra la nuova paga conglobata del manovale, stabilita per

lifiche speciali ed impiegatizie con gli scarti percentuali per qualifica, età e sesso previsti dall'accordo interconfederale 21-3-1951 per i punti di contingenza.

Ai lavoratori ai quali, dall'applicazione del disposto del comma precedente non derivi un aumento pari almeno al valore di un punto e mezzo di variazione dell'indennità di contingenza, le aziende corrispondano l'integrazione necessaria ad assicurare detto aumento minimo conformemente a quanto indicato nella tabella 2^a.

L'aumento orario per le altre qualifiche operaie, nonché per le donne ed i minori, è ottenuto applicando all'importo del manovale i coefficienti seguenti:

Coefficienti per il calcolo degli aumenti orari derivanti dal riassetto zonale

(Aumento del manovale comune di età superiore a 20 anni)

OPERAI

Qualifiche	Uomini	Donne	Qualifiche	Uomini	Donne
Operai specializz.			Manovali specializz.		
sup. 20 anni	1,254	—, —	sup. 20 anni	1,066	0,895
18-20 anni	1,219	—, —	18-20 anni	0,995	0,750
16-18 anni	1,079	—, —	16-18 anni	0,785	0,665
			sotto i 16 anni	0,618	0,578
Operai qualificati			Manovali comuni		
sup. 20 anni	1,126	0,946	sup. 20 anni	1,000	0,840
18-20 anni	1,093	0,792	18-20 anni	0,934	0,707
16-18 anni	0,960	0,746	16-18 anni	0,738	0,631
sotto i 16 anni	0,794	0,660	sotto i 16 anni	0,513	0,505

OPERAIE TESSILI

Qualifiche		Qualifiche		Qualifiche	
Specializzata A:		Qualificata I e II:		Manovali:	
sup. 20 anni	1,050	sup. 20 anni	0,915	sup. 20 anni	0,840
18-20 anni	0,940	18-20 anni	0,800	18-20 anni	0,750
16-18 anni	0,890	16-18 anni	0,750	16-18 anni	0,680
sotto i 16 anni	0,945	sotto i 16 anni	0,600	sotto i 16 anni	0,510
Specializzata B:		Comuni:			
sup. 20 anni	0,945	sup. 20 anni	0,865		
18-20 anni	0,830	18-20 anni	0,750		
16-18 anni	0,780	16-18 anni	0,680		
sotto i 16 anni	0,660	sotto i 16 anni	0,570		

Per le categorie speciali ed impiegatizie, distintamente per uomini, donne e minori, l'importo dell'aumento mensile è ottenuto moltiplicando per 208 l'importo orario del manovale comune, ed applicando ad esso i

ciascuna zona secondo la tabella 1^a, e l'importo vigente in ciascuna provincia per paga-base, contingenza e caropane, secondo la documentazione in possesso delle organizzazioni stipulanti.

seguenti coefficienti:

Coefficienti per il calcolo degli aumenti derivanti dal riassetto zonale

(Aumento del manovale comune di età superiore a 20 anni $\times 208 = 1$).

IMPIEGATI .

Qualifiche	Uomini	Donne	Qualifiche	Uomini	Donne
1a categoria			18-19 anni	0,980	0,832
sup. 21 anni	2,394	2,394	16-17 anni	0,908	0,773
2a categoria			sotto i 16 anni	0,749	0,690
sup. 21 anni	1,804	1,551	3a categoria B		
inf. 21 anni	1,565	1,334	sup. 21 anni	1,138	0,979
3a categoria A			20-21 anni	1,087	0,935
sup. 21 anni	1,343	1,155	19-20 anni	1,055	0,876
20-21 anni	1,290	1,089	18-19 anni	0,988	0,773
19-20 anni	1,239	0,980	17-18 anni	0,835	0,705
18-19 anni	1,138	0,906	16-17 anni	0,786	0,669
			sotto i 16 anni	0,626	0,586

INTERMEDI

Qualifiche	Uomini	Donne	Qualifiche	Uomini	Donne
1a categoria			2a categoria		
sup. 21 anni	1,750	1,505	sup. 21 anni	1,330	1,144
inf. 21 anni	1,547	1,305	20-21 anni	1,261	1,085
			19-20 anni	1,227	0,968
			18-19 anni	1,136	0,901

Art. 4: Riproporzionamento delle aliquote.

Le percentuali di cottimo e le altre percentuali — previste dai contratti di lavoro vigenti — che non trovano applicazione sulla intera retribuzione, verranno riproporzionate in nuove percentuali sulla retribuzione conglobata.

La determinazione delle nuove percentuali sarà fatta successivamente dalle Confederazioni stipulanti con l'intervento delle Organizzazioni rispettive interessate per ciascun settore, riducendo ad una sola le varie aliquote differenziate risultanti per le singole zone e qualifiche più rappresentative adeguandosi ai valori più elevati di dette zone e qualifiche ed arrotondando gli eventuali decimali alla unità superiore.

Gli stessi criteri per il riproporzionamento in quanto applicabili saranno seguiti per le altre aliquote o per gli altri istituti, non contrattuali, precedentemente non riferiti alla intera retribuzione.

NOTA ALL'ART. 4.

Il conglobamento nella retribuzione base delle indennità di contingenza, di caropane e delle eventuali quote di rivalutazione convenuto col presente accordo non è, naturalmente, operativo per le aliquote di legge (come avviene ad es. per forme previdenziali in atto per particolari settori) riferite alla sola retribuzione base.

Le associazioni sindacali rappresenteranno richiesta comune alle autorità governative per l'aggiornamento delle disposizioni in aderenza a quanto stabilito dal presente articolo ai fini del riproporzionamento dell'aliquota contributiva.

Art. 5: Cottimi.

Le nuove tariffe di cottimo saranno riferite ai nuovi minimi di paga, maggiorati delle percentuali di cottimo riproporzionate come all'art. 4, secondo le disposizioni che nei singoli contratti regolano la disciplina del cottimo.

Le tariffe in atto non riferite alla intera retribuzione saranno modificate dalle aziende in modo che — ferma la loro rispondenza alle norme dei singoli contratti — dalla variazione di esse non derivi, rispetto alla situazione anteriore al presente accordo, onere nè all'azienda nè alla maestranza, salvi naturalmente i benefici derivanti ai lavoratori ai sensi dell'art. 3. Inoltre i lavoratori dovranno beneficiare della minor riduzione della tariffa che si ottiene riproporzionando la medesima alle paghe-base conglobate depurate delle quote di cui allo stesso art. 3.

La revisione delle tariffe di cottimo dovrà essere effettuata dalle aziende non oltre il sesto mese dalla data in cui sarà definita la percentuale riproporzionata di cottimo contrattuale.

Le aziende che non avessero corrisposto — in tutto od in parte — la prima quota di rivalutazione ai sensi del punto 3° dell'accordo 5-8-1949 modificato dall'accordo 30-9-1949, sono autorizzate a scorporare una parte dell'utile di cottimo o dei guadagni derivanti da altre forme di incentivo per un importo pari alla suddetta quota di rivalutazione ed a trasferirla a paga base onde quest'ultima risulti non inferiore alla nuova paga base unificata.

Art. 6: Norma transitoria relativa agli articoli 4 e 5.

Fino a quando non saranno intervenuti il riproporzionamento delle aliquote e la revisione delle tariffe di cui agli artt. 4 e 5 si continuerà a fare riferimento alle precedenti paghe basi ed alle precedenti aliquote.

Art. 7: Quote supplementari di caropane.

Le quote di caropane che eccedono l'importo base di L. 20 previste per talune categorie di lavoratori continueranno ed essere corrisposte secondo le norme in vigore.

Le organizzazioni interessate di settore potranno provvedere alla disciplina definitiva di tali quote tenendo conto anche delle norme di legge che potranno intervenire per la regolamentazione del caropane.

Art. 8: Aumenti periodici di anzianità.

In relazione a quanto previsto negli artt. 2 e 3 dell'accordo interconfederale 14 giugno 1952 e nelle norme particolari che sono state stipulate per determinati settori merceologici ai sensi rispettivamente dell'ultimo comma dell'art. 2 e dell'ultimo comma dell'art. 3 anzidetti, viene precisato quanto segue ai fini dell'applicazione del presente accordo per quanto concerne gli aumenti periodici di anzianità:

— Per l'anzianità maturata successivamente al 14 giugno 1952 i relativi aumenti saranno applicati, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente accordo, sulle retribuzioni minime conglobate ai fini della regolamentazione odierna e di quelle che saranno stabilite per i settori speciali.

— Per l'anzianità maturata successivamente al 14 giugno 1952, i relativi aumenti saranno applicati, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente accordo, sulle retribuzioni minime conglobate ai fini della regolamentazione odierna e di quelle che saranno stabilite per i settori speciali.

Art. 9: Variazione delle retribuzioni secondo la scala mobile.

Restano *in vigore le norme* di cui all'accordo 21 marzo 1951 relative alle *variazioni delle retribuzioni* secondo l'indice nazionale del costo della vita.

Tali variazioni non influiranno sulle retribuzioni conglobate e saranno conteggiate separatamente, secondo le norme finora applicate per la indennità di contingenza.

Le organizzazioni stipulanti si riservano di prendere successivamente in esame il problema della *sistemazione delle eventuali quote di futura variazione*.

Art. 10: Settori che non applicano i minimi interconfederali.

Le *norme* contenute nel presente accordo per il conglobamento ed il riassetto zonale, compresa la decorrenza, valgono anche per i *settori industriali che non applicano i minimi di paga base* risultanti dagli accordi interconfederali e verranno attuate dalle parti stipulanti, nell'ulteriore seguito della presente trattativa, con l'intervento delle associazioni interessate dei singoli settori.

Ai lavoratori di detti settori saranno quindi corrisposti, per ciascuna provincia o zone provinciali, sempre con la stessa decorrenza, *gli stessi aumenti* per il manovale comune di età superiore agli anni 20, e rispettivamente, per le altre qualifiche operaie ed impiegatizie, previsti dall'art. 3, *salve le eventuali integrazioni* indispensabili ai fini dell'alimento retributivo delle provincie comprese nella stessa zona.

DICHIARAZIONE A VERBALE.

Per i settori e per le province (o zone provinciali) nelle quali attualmente l'indennità di contingenza è corrisposta, nei confronti di tutto il personale o di alcune particolari categorie, anzichè per le normali giornate di presenza al lavoro, per 30 giorni al mese o con modalità analoghe, la situazione verrà presa in esame, al fine di risolvere problemi nascenti da tale situazione.

Art. 11: Coordinamento con particolari pattuizioni.

Particolari disposizioni previste da accordi territoriali o di settore che stabiliscono *differenziazioni di retribuzione in relazione a caratteristiche ambientali* (ad es. scarti tra capoluogo e centri minori) od a *caratteristiche tecniche* (ad es. natura o potenzialità degli impianti) non si intendono modificate dalle norme del presente accordo e restano nella competenza delle associazioni che hanno stipulato i detti accordi.

Art. 12: Disposizioni per la Regione siciliana.

Le Confederazioni si incontreranno successivamente, con l'intervento delle rappresentanze regionali, per esaminare l'applicazione del presente accordo alla *regione siciliana*, in relazione agli accordi interconfederali 18 giugno 1946 e 27 giugno 1947.

Nel frattempo, pur restando immutata la situazione di fatto, verranno corrisposti gli aumenti previsti dalla tabella n. 2.

Art. 13: Decorrenza del presente accordo.

La *decorrenza* del presente accordo è fissata dall'inizio del periodo di paga in corso alla data della sua stipulazione.